La Corte di giustizia UE si pronuncia sulla nozione di fornitore di servizio postale di cui all'art. 2, punti 1, 1 *bis* e 6, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, nonché sui presupposti in base ai quali lo Stato membro può imporre al fornitore di disporre di un'autorizzazione generale per la fornitura del servizio e di contribuire a un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, sentenza 31 maggio 2018, C-259/16 e C-260/16, *Confetra ed altri* (C-259/16) e *AICAI ed altri* (C-260/16)

Servizio postale – Fornitori di servizi postali – Nozione – Autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali – Obbligo di contribuzione a un fondo di compensazione – Presupposti.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito quanto segue:
a) l'articolo 2, punti 1, 1 bis e 6, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, secondo cui le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali, ai sensi dell'articolo 2, punto 1 bis, della menzionata direttiva;
b) l'articolo 2, punto 19, e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, che impone a tutte le imprese di autotrasporto, di spedizione e di corriere espresso di disporre di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali, purché siffatta normativa sia giustificata da una delle esigenze essenziali elencate all'articolo 2, punto 19, della direttiva in parola e la medesima normativa rispetti il principio di proporzionalità, nel senso che sia tale da garantire l'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare;
c) l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, che impone ai titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali di contribuire a un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale allorché detti servizi possono, nell'ottica di un utente, essere considerati come

servizi che rientrano nell'ambito del servizio universale poiché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale stesso (1).

(1) I. – Con la sentenza in commento la Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'esaminare le questioni rimesse in sede di rinvio pregiudiziale, dal T.a.r. per il Lazio, sez. I, ordinanza, 18 febbraio 2016, n. 2180 (oggetto della News US, in data 22 febbraio 2016, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti) e n. 2179, fissa alcuni principi sulla nozione di fornitore di servizio postale, come definito dall'art. 2, punti 1, 1 *bis* e 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67/CE del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/6/CE del 20 febbraio 2008. In particolare, la Corte ritiene che il diritto europeo non osti a una normativa nazionale che:

a) qualifichi come fornitori di servizi postali le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, salvo il caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali;
b) preveda che i fornitori di servizi postali debbano disporre di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali, purché tale previsione sia giustificata da una delle esigenze essenziali elencate all'articolo 2, punto 19, della direttiva e sia coerente con il principio di proporzionalità, nel senso che sia tale da garantire il perseguimento dell'obiettivo e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo, in base ad una verifica che deve compiere il giudice del rinvio sulla base dei criteri fissati dalla Corte;
c) imponga, ai titolari dell'autorizzazione alla fornitura di servizi postali, di contribuire a un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, nell'ipotesi in cui tali servizi possano essere considerati, nell'ottica dell'utente, come rientranti nell'ambito del servizio universale perché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto allo stesso servizio universale.

II. – Le ordinanze di rinvio.

Nelle controversie esaminate dalle ordinanze di rinvio – relative ai titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali - erano state impugnate sia le disposizioni regolamentari dettate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che quelle specificate in apposito disciplinare dal Ministero dello sviluppo economico, tutte in attuazione del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, recante "*attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58,

"*attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità*". Il Collegio, manifestando dei dubbi sulla compatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea, aveva pertanto rimesso alla Corte di giustizia UE quattro questioni pregiudiziali, dirette in particolare a verificare se il diritto dell'Unione europea:

d) consenta di ricomprendere all'interno della nozione di servizio postale anche i servizi di autotrasportatore, spedizioniere e corriere espresso;
e) osti all'applicazione di una normativa nazionale che:

e1) imponga ai fornitori di servizi di autotrasportatore, spedizioniere e corriere espresso di dotarsi di un'autorizzazione generale ulteriore rispetto a quella necessaria a garantire le esigenze essenziali in materia di fornitura di servizi postali;

e2) imponga ai fornitori di servizi di autotrasportatore, spedizioniere e corriere espresso di contribuire al fondo di compensazione del servizio universale;

e3) non contenga alcuna valutazione circa i casi in cui la contribuzione al fondo di compensazione dei costi del servizio universale possa dirsi opportuna e non preveda modalità applicative differenziate in relazione alla situazione soggettiva dei contribuenti e dei mercati.

III. – La sentenza della Corte di giustizia UE.

Con la sentenza in rassegna, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, premessa la descrizione del quadro normativo europeo e italiano, osserva che:

f) con riferimento alla nozione di fornitore di servizio postale:

f1) in base all'art. 2, punto 1, della direttiva 97/67/CE, sono servizi postali quelli che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

f2) ai sensi dell'art. 2, punto 1 *bis*, della direttiva, introdotto dalla direttiva 2008/6/CE, fornitore di un servizio postale è qualsiasi impresa che fornisca uno o più servizi postali;

f3) l'impresa che svolga almeno uno dei servizi elencati all'art. 2, punto, 1, della direttiva, purché riguardi un invio postale (art. 2, punto 6) e l'attività non sia limitata al solo servizio di trasporto, deve essere qualificata come fornitore di servizio postale;

f4) pertanto, imprese di autotrasporto o di spedizioniere che offrano, in via principale, un servizio di trasporto di invii postali e, a titolo accessorio, servizi di raccolta, smistamento o distribuzione di siffatti invii non possono essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva;

f5) per quanto concerne il servizio di posta espressa, la differenza fondamentale con il servizio postale universale risiede nel valore aggiunto che il servizio rappresenta per il cliente, il quale è disposto a pagare di più per un servizio specifico, scindibile dal servizio di interesse pubblico, rispondente ad esigenze specifiche dei privati che richiedono prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre;

f6) tuttavia, benché sia possibile operare una distinzione tra servizio universale e servizio di corriere espresso sulla base del valore aggiunto apportato al servizio, tale criterio di differenziazione si presenta irrilevante con riferimento all'articolo 2, punto 1, della direttiva 97/67/CE;

f7) la normativa europea non osta, quindi, a una normativa nazionale che attribuisca, ad imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, la qualifica di fornitori di servizi postali;

g) gli Stati membri, per i servizi che esulano dall'ambito del servizio universale, possono introdurre autorizzazioni generali per salvaguardare esigenze essenziali dello stato, da intendersi come motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro a imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Nell'affermare che il diritto europeo non osta a una disciplina dello Stato membro che imponga alle imprese che esercitano i servizi di autotrasporto, spedizione e corriere espresso, di essere titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali, purché ricorrano le esigenze essenziali richieste dalla direttiva e sia rispettato il principio di proporzionalità, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare, la Corte ritiene che:

g1) nel settore di riferimento, le esigenze essenziali che possono giustificare il regime autorizzatorio sono rappresentate dal rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi previdenziali e dalla riservatezza della corrispondenza;

g2) la normativa italiana in tema di titoli abilitativi prevede che il rilascio dell'autorizzazione generale al fornitore di un servizio postale presuppone: il rispetto delle esigenze in materia previdenziale del personale dipendente impiegato; la fornitura di informazioni relative ai contratti collettivi applicabili ai dipendenti e di ulteriori dati sui dipendenti; una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di segretezza della corrispondenza;

g3) la normativa italiana risulta, pertanto, idonea a garantire il rispetto di talune delle esigenze essenziali elencate dalla direttiva 97/67/CE;

g4) riguardo la proporzionalità, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo solo se risponde all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico;

g5) nel caso di specie, sulla base del procedimento interno che disciplina il rilascio dell'autorizzazione, non risulta che gli obblighi imposti dalla normativa nazionale eccedano quanto necessario per garantire il rispetto delle esigenze essenziali;

h) in relazione alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali:

h1) la domanda di pronuncia della Corte mira a soddisfare la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell'Unione;

h2) la normativa europea prevede che gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori di servizi postali e lo Stato italiano ha imposto un tale obbligo contributivo, con la conseguenza che la questione, non essendo solo astratta, deve essere ritenuta ricevibile;

h3) al contrario, per quanto concerne le modalità concrete secondo le quali l'obbligo dei titolari di un'autorizzazione generale di contribuire al fondo di compensazione degli oneri del servizio universale debba essere attuato, si deve rilevare che le autorità interne non hanno ancora adottato il provvedimento per l'istituzione del fondo di compensazione, con la conseguenza che la questione, rivestendo carattere solo teorico, deve essere ritenuta non ricevibile;

i) in relazione all'obbligo di contribuzione imposto a carico dei titolari di un'autorizzazione generale:

i1) gli Stati membri, per determinare se i fornitori di servizi postali che esulano dal servizio universale possano essere chiamati a contribuire al fondo di compensazione, devono valutare se i servizi forniti da tali fornitori possano, nell'ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell'ambito del servizio universale, poiché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale stesso;

i2) il diritto europeo non osta, quindi, a una normativa nazionale che imponga ai titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali di contribuire a un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale purché sia rispettato il criterio della intercambiabilità sufficiente.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

j) sulle conseguenze della liberalizzazione sulle attività di comunicazione e notificazione degli atti giudiziari:

j1) Cass. civ., sez. VI, ordinanza, 30 settembre 2016, n. 19467, in *Foro it.,* 2016, I, 3847, secondo cui in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un privato deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alla Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali;

j2) nel medesimo senso, si vedano anche: Cass. civ., ordinanza, 11 ottobre 2017, n. 23887, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Tributi in genere*, n. 888, secondo cui "*in tema di contenzioso tributario, l'art. 1 della l. n. 124 del 2017, abrogando l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti*"; Cass. civ., sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15347, in *Foro it., Rep.,* 2015, voce *Notificazione civile*, n. 39, secondo cui "*in tema di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dall'art. 4, 5º comma, d.leg. n. 261 del 1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l'attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un'agenzia postale privata, sia da quest'ultima veicolato all'ente poste, il quale provveda all'integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa*"; Cass. civ., sez. trib., 19 dicembre 2014, n. 27021, in *Foro it., Rep.* 2014, voce *Notificazione civile*, n. 42; Cass. civ., sez. VI, 31 gennaio 2013, n. 2262, in *Foro it., Rep*. 2013, voce *Notificazione civile*, n. 54; Cass. civ., sez. trib., 7 maggio 2008, n. 11095, in *Foro it. Rep*., 2008, voce *Tributi in genere*, n. 1355; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20440, in *Foro it. Rep*., 2006, voce *Circolazione stradale*, n. 298, in *Guida al dir*., 2006, fasc. 41, 20, con nota di FINOCCHIARO, in *Dir. e giustizia*, 2006, fasc. 38, 33, e in *Dir. e pratica amm*., 2006, fasc. 1, 34 (m), con nota di ROCCO;

j3) Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2013, n. 2886, in *Foro it.*, 2015, II, 332, con nota di LIACI, secondo cui "*è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite operatore privato regolarmente autorizzato, non rientrando la «spedizione» di cui all'art. 583 c.p.p. tra i servizi riservati in via esclusiva a Poste italiane s.p.a. dall'art. 4 d.leg. 22 luglio 1999 n. 261, come sostituito dal d.leg. 31 marzo 2011 n. 58*". Posto il principio del *favor impugnationis* esistente nel diritto penale, devono ritenersi tassative le ipotesi di riserva esclusiva delle modalità di impugnazione e deve essere evidenziato il netto divario concettuale tra spedizione e notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, in quanto la prima attività è diretta a far pervenire all'ufficio giudiziario, e non a una controparte, l'atto di gravame; tale distinzione emerge anche dal dato legislativo, in quanto l'art. 584 c.p.p., rubricato notificazione dell'impugnazione, disciplina la fattispecie dell'atto di impugnazione da portare a conoscenza delle parti private senza ritardo una volta pervenuto presso il giudice della sentenza impugnata;

j4) in dottrina, tra gli altri: M.L. CANTARELLI, *La liberalizzazione del sistema postale in Italia: la prospettiva del* newcomer, in *Sicurezza e giustizia*, 2013, IV, 24; A. GRILLO, *La liberalizzazione del mercato postale*, in *Consumatori, diritti e mercato*, 2011, 61;

k) Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17687, in *Foro it.*, 2012, I, 497, con nota di R. DE HIPPOLYTIS, secondo cui, "*malgrado la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, non pone una questione di rilevanza europea e, pertanto, non è suscettibile di essere rimessa in via pregiudiziale alla corte di giustizia, il permanere dell'esercizio di poteri ispettivi e sanzionatori a tale soggetto, al quale erano all'epoca affidati in esclusiva i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare, ancorché nel contempo offrisse sul mercato servizi postali specifici, sottratti al regime di esclusiva, in diretta concorrenza con imprese sottoposte al suo potere di vigilanza e controllo, qualora le sanzioni inflitte a queste ultime attengano a corrispondenza epistolare interna che la normativa nazionale riservava all'operatore postale pubblico*"; nella nota alla sentenza, l'A., criticando la pronuncia della Corte nella parte in cui esclude la rilevanza europea della questione, evidenzia che:

k1) una posizione dominante può essere l'effetto di disposizioni legislative o regolamentari che attribuiscono a una data impresa diritti esclusivi e tale riserva può, quindi, tradursi in un abuso di mercato rilevante ai fini del diritto europeo;

k2) l'ingerenza ispettiva e sanzionatoria dell'ente Poste nei confronti di una società privata assume le forme di un intervento coattivo pericoloso per la

libertà di concorrenza, ove, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si traduca in una estensione del monopolio legale a settori attigui;

k3) una violazione del diritto europeo della concorrenza può incontrarsi sia dove venga estesa la portata di un'esclusiva sia dove venga istituita un'esclusiva;

k4) la Corte avrebbe pertanto dovuto valutare in concreto l'attività svolta dalla ricorrente e i profili di scindibilità del servizio reso rispetto a quello postale tradizionale, in considerazione del fatto che il servizio di corriere espresso si differenzia dal servizio postale in quanto garantisce prestazioni addizionali;

k5) sarebbe stato opportuno valutare se le previsioni nazionali abbiano indotto l'operatore pubblico ad abusare della propria posizione dominante sul mercato, determinando un meccanismo restrittivo della concorrenza in un settore differenziato rispetto a quello postale tradizionale;

k6) violazioni manifeste del diritto europeo possono esporre lo Stato a possibili di responsabilità (sul tema si veda, tra l'altro, Corte di giustizia CE, 13 giugno 2006, causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo,* in *Foro it.*, 2006, IV, 417, con note di E. SCODITTI, *Violazione del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale: illecito dello Stato e non del giudice*; A. PALMIERI, *Corti di ultima istanza, diritto comunitario e responsabilità dello Stato: luci ed ombre di una tutela irreversibile*; T. GIOVANNETTI, *La responsabilità civile dei magistrati come strumento di nomofilachia? Una strada pericolosa);*

l) sulla portata della riserva del servizio postale universale si veda: Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2012, n. 14583, in *Foro it.*, 2012, I, 3343, nel senso dell'esclusione, nella vigenza del testo originario dell'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, di una riserva in favore del fornitore del servizio postale universale per il servizio di consegna a data e ora certa; Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12932, in *Foro it.*, 2012, I, 2646, secondo cui "*posto che, nella vigenza del testo originario dell'art. 4 d.leg. 22 luglio 1999 n. 261, la riserva al fornitore del servizio postale universale comprendeva l'invio di corrispondenza entro una duplice soglia, di peso e di prezzo, è illegittima l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per l'espletamento di un servizio riservato, ove si fondi sulla circostanza che, durante un'ispezione nei locali di un'impresa titolare di autorizzazione generale, alcuni invii erano risultati inferiori al prescritto limite di peso, senza che l'amministrazione abbia dimostrato l'applicazione di tariffe più basse del limite di prezzo (sebbene il listino prevedesse un importo minimo superiore a quest'ultimo limite)*";

m) sulla liberalizzazione degli invii postali, si veda D. GALLO, *I servizi di interesse economico generale - Stato, mercato e* welfare *nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2011, 384;

n) sulla tutela della concorrenza nel servizio postale, anche in relazione alla sua qualificazione quale servizio di interesse economico generale, si vedano, in dottrina: G.D. MAGRONE, *Le poste, in Trattato di diritto amministrativo*, diretto da CASSESE, *Diritto amministrativo speciale*, t. III, Milano, 2003, 2321 ss.; A. CANEPA, in L. AMMANNATI, A. CANEPA, V. CARFÌ, *La tutela della concorrenza nei mercati regolati: le decisioni dell'Agcm in materia di servizi di interesse economico generale (secondo semestre 2009 e 2010)*, in *Concorrenza e mercato* - Antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property, a cura di M. CLARICH, F. DI PORTO, G. GHIDINI e P. MARCHETTI, Milano, 2011, 219 ss.; I. MECATTI, in *La nuova disciplina dei servizi di pagamento-Commento al d.leg. 11/10*, a cura di M. MANCINI, M. RISPOLI FARINA, V. SANTORO, A. SCIARRONE ALIBRANDI e O. TROIANO, Torino, 2011, 409;

o) sugli effetti della liberalizzazione del servizio postale in ordine alla responsabilità civile del gestore si veda Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 46, in *Foro it.*, 2011, I, 955, con nota di A. PALMIERI, in *Giust. civ.*, 2011, I, 282, in *Danno e resp.*, 2011, 709, con nota di CECCHERINI, in *Corriere giur.*, 2011, 1384, con nota di CAPUTI e in *Giur. costit.*, 2011, 644, che ha dichiarato incostituzionale "*l'art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui dispone che l'amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere*";

p) con riferimento ai contributi ai gestori di servizi pubblici (specie per gli aspetti relativi alla generalità e universalità) si vedano: Cons. Stato, sezione V, ordinanza, 24 maggio 2018, n. 3123 (oggetto della News US in data 30 maggio 2018 cui si rinvia per ogni approfondimento giurisprudenziale e dottrinale); T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, ordinanza, 14 maggio 2018, n. 255 (oggetto della News US, in data 21 maggio 2018); Cons. Stato, sez. V, ordinanze, 29 maggio 2017, nn. 2554 e 2555 (in *Foro amm.*, 2017, 1047, in *Appalti& Contratti*, 2017, fasc. 6, 66, nonché oggetto della News US, in data 1 giugno 2017); Corte di giustizia UE, 24 luglio 2003, C-280/2000, *Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, in *Guida al dir.*, 31, 87, con nota di CASTELLANETA e in *Cons. Stato*, II, 1355, con nota di ANTONUCCI, ha precisato che "*uno stato membro che corrisponde a un'azienda incaricata di svolgere un servizio di interesse generale una compensazione economica non viola le disposizioni comunitarie che pongono un divieto di fornire aiuti di stato in grado di alterare le regole di concorrenza se, nell'attribuire la compensazione, sono rispettate quattro condizioni: l'intervento statale è sottratto alla qualificazione di aiuto se l'impresa che deve effettuare il pubblico servizio è effettivamente incaricata di svolgere una specifica attività; se i parametri per stabilire la compensazione sono definiti in modo trasparente; se la compensazione non eccede quanto necessario a coprire i costi dell'azienda e se, qualora la scelta della società avvenga al di fuori di una procedura di appalto, la compensazione sia stabilita analizzando i costi, gli introiti e il margine di utile ragionevole*";

q) sul servizio di posta celere:

q1) nel senso che si distingua dal servizio postale universale per il valore aggiunto fornito ai clienti, si veda Corte di giustizia UE, 15 giugno 2017, C-368/15, *Ilves Jakelu*, in *Foro amm.*, 2017, 1212, secondo cui "*l'art. 9, par. 1, direttiva 97/67/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che un servizio di invii postali come quello di cui al procedimento principale esula dall'ambito del servizio universale ove non corrisponda ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti; la fornitura di servizi di invii postali che esulano dall'ambito del servizio universale può essere assoggettata solo alla concessione di un'autorizzazione generale*";

q2) nel senso che rientri, tuttavia, nella nozione di servizio postale, di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 97/67/CE, e sia quindi soggetto alle disposizioni della direttiva, si vedano: Corte di giustizia UE, 15 giugno 2017, C-368/15, *Ilves Jakelu*, cit.; Corte di giustizia UE, 16 novembre 2016, C-2/15, *Dhl Express (Austria) GmbH*, in *Foro amm.*, 2016, 2617, secondo cui "*l'art. 9, par. 2, 2º comma, quarto trattino, direttiva 97/67/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, l'obbligo di contribuire al finanziamento dell'autorità di regolamentazione per il settore postale*"; Corte di giustizia UE, 13 ottobre 2011, C-148/10, *DHL International*, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 3000;

r) per quanto concerne il requisito della proporzionalità, come parametro per valutare i limiti entro i quali lo Stato membro può prevedere autorizzazioni per la gestione di servizi che esulano dall'ambito del servizio universale, al fine di salvaguardare esigenze essenziali dello Stato, si vedano, tra le altre:

r1) Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-322/16, *Global Starnet Ltd*, in *www.curia.europa.eu*, 2017, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 980, nonché oggetto della News US, in data 11 gennaio 2018 (alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti giurisprudenziali) che, in motivazione (punti 51 e 52), precisa che spetta al giudice del rinvio verificare,

nell'ambito di una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti in fatto e in diritto, se una normativa sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non ecceda quanto è necessario per raggiungerli, mentre compete alla Corte di giustizia fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell'Unione che gli consentiranno di pronunciarsi. Nel merito, la Corte ritiene che "*gli art. 49 e 56 Tfue nonché il principio del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l'esercizio della loro attività mediante un atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione esistente, laddove il giudice del rinvio concluda che tale normativa può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccede quanto è necessario per raggiungerli*";

r2) Corte di giustizia CE, 10 marzo 2009, C-169/07, *Hartlauer Handesgesellschaft mbH,* in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2009, 247, secondo cui "*gli art. 43 Ce e 48 Ce ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto della causa principale, ai sensi delle quali, per l'apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un'autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista, alla luce dell'assistenza già offerta dai medici convenzionati, alcuna necessità che giustifichi l'apertura di un istituto siffatto, poiché queste disposizioni non subordinano ad un regime simile anche gli studi associati e non sono fondate su una condizione che sia idonea a circoscrivere sufficientemente l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale*";

s) in relazione alle esigenze essenziali dello stato con specifico riferimento al settore postale si veda Corte di giustizia UE, 16 novembre 2016, C-2/15, *Dhl Express (Austria) GmbH*, cit.;

t) sui presupposti per la ricevibilità delle questioni pregiudiziali si veda Corte di giustizia UE, 26 ottobre 2017, C-347/16, in *www.curia.europa.eu*, 2017, e in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 488, la quale, in motivazione (punto 31), precisa che "*la presunzione di rilevanza che si riconnette alle questioni sottoposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere superata solo in casi eccezionali, qualora sia evidente che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte… Infatti, una domanda di pronuncia pregiudiziale non ha come obiettivo la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, ma mira a soddisfare la necessità di*

dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell'Unione"; Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, ordinanza 27 aprile 2017, n. C- 595/16, *Emmea s.r.l.* (oggetto della News US in data 16 febbraio 2018 cui si rinvia per ogni approfondimento sulle condizioni di ricevibilità delle questioni pregiudiziali).